

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

a) **Indipendenza, obiettività, trasparenza e riservatezza**

1. Ai fini dell'accREDITamento, un'organizzazione deve essere indipendente e imparziale;
2. Il richiedente l'accREDITamento deve dimostrare che la sua organizzazione ed il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte;
3. Le organizzazioni che soddisfano i criteri delle clausole 2.1.2, 2.2.3.2 (lettera f.) della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti del presente punto.

b) **Organizzazione**

1. Il richiedente l'accREDITamento deve possedere, e mettere a disposizione del Comitato all'atto dell'invio della richiesta di accREDITamento, un organigramma da cui risultino definite le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento;
2. La documentazione richiesta deve consentire di individuare:
 - a. le responsabilità ed i rapporti, illustrati attraverso uno schema organizzativo, fra le strutture dell'organizzazione e, in particolare, i collegamenti esistenti tra le strutture che effettuano la verifica e quelle che rilasciano la dichiarazione di conformità del sistema e la convalida della dichiarazione ambientale secondo i requisiti del regolamento EMAS;
 - b. la presenza di una competenza ambientale nella posizione di responsabilità decisionale;
 - c. i sistemi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale utilizzati, incluse le regole e le procedure applicate per la concessione della convalida stessa.
3. Nel caso in cui il richiedente sia parte di una più vasta organizzazione, la documentazione di cui al punto 2 dovrà evidenziare i rapporti esistenti tra la struttura che opera come verificatore ambientale ed il resto dell'organizzazione, in particolare per ciò che riguarda la consulenza nel settore ambientale.
4. Le organizzazioni che soddisfano i criteri della clausola 2.1 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti del presente punto.

c) **Personale**

1. Il richiedente l'accREDITamento deve disporre di personale competente per le funzioni relative alle verifiche previste nell'ambito della portata dell'accREDITamento e dimostrare capacità per accertare:
 - a. l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS, delle Decisioni e delle Raccomandazioni della Commissione con riferimento al Regolamento stesso ed, in particolare, quelle concernenti la politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;
 - b. l'attendibilità dei dati e delle informazioni incluse nella dichiarazione ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'organizzazione;
 - c. Il corretto utilizzo del Logo EMAS da parte delle organizzazioni registrate.
2. Per lo scopo di cui al punto 1, il richiedente deve dimostrare di possedere, e mettere a disposizione, documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del personale a

ALLEGATO 2

disposizione almeno nei seguenti campi:

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale e delle norme pertinenti, e degli Orientamenti emanati dalla Commissione sul Regolamento (Decisione CE/2001/681, Raccomandazione CE/201/680, Raccomandazione CE/2003/532);
 - b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in campo ambientale relative alle attività oggetto di verifica;
 - c) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, compreso l'aspetto dello sviluppo sostenibile;
 - d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici, dell'attività oggetto di verifica, rilevanti per aspetto/impatto ambientale;
 - e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione ambientale;
 - f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
 - g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).
3. La competenza, di cui al punto 1, e le specifiche conoscenze nei campi, di cui al punto 2, devono essere supportati da documenti concernenti:
- a) titoli di studio;
 - b) corsi di formazione e/o superamento di specifici esami riconosciuti;
 - c) esperienza in attività attinenti gli ambiti di applicazione del Regolamento EMAS.
4. Tutta la documentazione, di cui ai punti 2 e 3, deve essere conservata e resa disponibile ai fini dell'istruttoria.
5. Le organizzazioni che soddisfano la clausola 2.2 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti contenuti nei punti 2 e 3 del presente paragrafo (Personale).
- 6 I requisiti sopra riportati devono essere soddisfatti anche dal personale esterno che lavori per conto del verificatore ambientale, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale.

d) Procedure

Il richiedente l'accREDITAMENTO deve possedere e mettere a disposizione metodologie e procedure di verifica e convalida documentate, compresi sistemi per il controllo della qualità delle verifiche effettuate e disposizioni sulla riservatezza. A tal fine, il richiedente deve dimostrare di rispettare le clausole 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02.

Nota:

Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella clausole della guida EA-7/02 si riferiscono a "organismo di certificazione", "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verificatore ambientale", "verifica e convalida della dichiarazione ambientale" e "dichiarazione ambientale convalidata".